

N. 456/08 Sent.



CONTENZ. N.	<u>6982/04</u>
CRONOL. N.	<u>1500</u>
REPERT. N.	<u>807</u>
COMUNICAZ. N.	<u>2</u>
DFF. MINUTA	<u>3.3.08</u>
P.M.	
Esente da bollo L.488/99	

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. RENATO MARI	PRESIDENTE REL.
DOTT. GIACOMO CICCIO'	GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI	GIUDICE

OGGETTO:
*intermediazione
mobiliare.*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da:

[Redacted names]
[Redacted names], tutti rappresentati e difesi dall'avv. [Redacted] del foro di Bari, dall'avv. [Redacted] e dall'avv. [Redacted] elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Parma, [Redacted]

ATTORI

contro

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA s.c. a r.l., con sede in Modena ed in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gigliola Iotti e Sido Bonfatti del foro di Modena e dall'avv. Alberto Scotti del foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Parma, via Farini n. 37.

CONVENUTA

ESATTI DIRITTI DI
O COPIA.
O CERTIFICATO
CON MARCHE DA
BOLLO e 3.10
PARMA 11 APR. 2008
FIRMA [Signature]

M. CANCELLIERE C1
Rachele Antonia Allamano

Causa Civile iscritta al n. 6982/04 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

Per gli attori:

“Voglia il Tribunale di Parma, per le motivazioni innanzi esposte, così provvedere:

1) in via principale, accertare e dichiarare per tutte le causali esposte in narrativa, la nullità dei singoli contratti intercorsi fra gli odierni attori e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.p.a., ovvero in subordine pronunciare l'annullamento dei ridetti contratti, con conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni ed alla restituzione in favore del proprio cliente dell'importo versato per l'acquisto delle obbligazioni Parmalat (ovvero quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia);

2) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la violazione - da parte della banca convenuta - delle norme di diligenza professionale e, per l'effetto; condannare l'istituto a risarcire tutti i danni patiti e patendi da ciascuno dei propri clienti, pari all'importo corrisposto da ogni singolo attore al momento dell'acquisto dei titoli Parmalat (ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia).

Più specificamente:

- dichiarare tenuta e condannare la Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.p.a. al pagamento in favore:

dei signori ~~_____~~;

dei signori ~~_____~~ di euro 6.149,80;

della signora [REDACTED] di euro 13.431,90;

della signora [REDACTED] di euro 20.045,40.

3) Sempre e comunque, oltre alle somme sopra indicate, condannare la banca al pagamento in favore di ogni cliente di euro 10.000,00 (ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di equità), a titolo di danno esistenziale e comunque non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2059 c.c..

4) Condannare la banca al pagamento in favore del proprio cliente degli interessi e dal maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma c.c., a far capo dal giorno dell'acquisto (o quantomeno dalla domanda) sino all'effettivo soddisfo.

5) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 15 T.F., da distrarsi direttamente in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari".

Per la convenuta:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale,

Nel merito:

- dichiararsi l'infondatezza delle domande di declaratoria della nullità e/o annullabilità dei contratti di vendita dei titoli "PARMALAT" da parte della Banca Popolare dell'Emilia Romagna agli odierni attori

- dichiararsi l'infondatezza delle domande di condanna della Banca Popolare dell'Emilia Romagna a risarcire agli odierni attori i danni derivanti dalla asserita nullità e/o annullabilità dei contratti di vendita del titolo "PARMALAT" ed a restituire loro l'importo versato per l'acquisto di tali titoli;

- dichiararsi l'infondatezza delle domande di accertamento della violazione da parte della BPER delle norme di diligenza professionale, e di condanna della Banca a risarcire agli attori i danni patiti e *patendi*;
- dichiararsi l'infondatezza delle domande di condanna della Banca Popolare dell'Emilia Romagna a risarcire agli attori i danni esistenziali e comunque non patrimoniali derivanti dalla asserita nullità e/o annullabilità dei contratti di vendita del titolo "PARMALAT", e/o dalla asserita violazione delle disposizioni sulla diligenza professionale degli intermediari finanziari.

Con vittoria anche nelle spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori di cui in epigrafe convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la Banca Popolare dell'Emilia e Romagna s.c.r.l. concludendo come in atti.

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando sotto diversi profili il fondamento della domanda proposta di cui chiedeva pertanto il rigetto.

~~Con decreto del giudice relatore in data 15.9.2005 venivano ammesse le~~
prove orali dedotte dalle parti.

Esaurita la attività istruttoria, alla udienza collegiale del 16.1.2008, esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

~~Rileva il collegio, in relazione ai dedotti profili di nullità dei contratti inter~~
partes per vizio di forma, sul presupposto che "l'istituto convenuto non ha sempre rilasciato copia del contratto d'acquisto sottoscritto dai clienti", che

l'assunto è chiaramente infondato risultando prodotti in atti dalla banca resistente tutti i "contratti per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari" inter partes e gli ordini di acquisto delle obbligazioni in questione, regolarmente sottoscritti dagli attori (v. relativa documentazione in atti); pure osservandosi, circa la assunta nullità dei contratti quadro stipulati prima dell'1.7.1998 (data di entrata in vigore del Tuf ex art. 216 d.lgs. n.58/98) per non essere stati rinnovati e quindi nulli per violazione degli artt. 23 Tuf e 30 Reg. Consob (che riguarderebbe nel caso peraltro solo il contratto stipulato da ~~_____~~ e ~~_____~~ in data 31.3.1995), che detta causa di nullità è stata dedotta solo in sede di comparsa conclusionale e quindi tardivamente in modo assolutamente irrituale considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. "il principio della rilevanza di ufficio della nullità dell'atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (...) non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato senza potersi fondare su elementi rilevati di ufficio o tardivamente indicati giacché in tal caso la invalidità dell'atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea." (così Cass 2004/20548); che parimenti priva di pregio è la deduzione circa la annullabilità dei contratti in questione "per errore e dolo" siccome priva peraltro di ogni riscontro probatorio in ordine ad un comportamento

doloso della banca che avrebbe taciuto la circostanza che i titoli in questione erano emessi in realtà da "Parmalat Finance Corporation" (circostanza che sarebbe stata appresa solo dopo il crac) posto che, ed a prescindere da ogni ulteriore considerazione, è pacifico che al di là della forma di emissione i titoli erano riferibili a Parmalat spa e da questa ovviamente garantiti per cui i crediti vantati dagli attori erano crediti pacificamente esigibili nei confronti di Parmalat spa, dovendosi inoltre richiamare in relazione agli ulteriori assunti di parte attrice le articolate argomentazioni svolte dalla difesa di parte resistente (v. in particolare in comparsa conclusionale), da ritenersi qui integralmente riportate. **IL CASO.it**

Pure osservandosi, circa la dedotta violazione da parte dell'istituto di credito convenuto delle norme di diligenza professionale imposte dal Tuf e dal Regolamento Consob (si richiamano in proposito gli scritti di parte attrice, da ritenersi qui integralmente riportati) con conseguente obbligo risarcitorio a carico dello stesso per responsabilità contrattuale (cfr Cass Sez. Unite 2007 /26725 secondo cui "in difetto di previsione normativa in tal senso in nessun caso la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 comma 1° cc" potendo solo dar luogo a responsabilità contrattuale con eventuale obbligo di risarcimento dei danni), che la attività istruttoria ha consentito di accertare che nel caso è stata in realtà posta in essere dalla banca convenuta una corretta informazione nei confronti dei clienti osservandosi, in particolare, in ordine

alle singole posizioni, e sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta e delle dichiarazioni rese dai testi assunti e dalle stesse parti in sede di interrogatorio formale, che l'acquisto da parte di ██████████ è avvenuto circa tredici mesi prima del default (il 30.10.2002), quando ancora non vi era notizia alcuna di una irreversibile crisi del gruppo Parmalat, in concomitanza con l'acquisto di titoli Barilla per euro 26000,00 e l'attrice ha confermato in sede di interrogatorio formale i propri obiettivi di investimento rivolti all'acquisto di titoli che garantissero rendimenti superiori a quelli offerti dai titoli di Stato per cui aveva già effettuato in passato numerose operazioni di investimento presentanti un certo profilo di rischio (titoli emessi in valuta estera; acquisto di Corporate Bond I.Net, Eni, Biscom; Fiat; Olivetti Chiesi; Barilla Ford; Fastweb; acquisto di titoli azionari e investimenti in gestioni patrimoniali comportanti l'investimento in titoli azionari sino al 30%; la stessa, intestataria di beni immobili, deteneva presso la sola BPER nel 2002 investimenti finanziari per oltre 500milioni di lire) mentre il teste ██████████ ha riferito che si trattava di cliente agiata rispetto al quale l'investimento Parmalat poteva dirsi marginale, confermando anche di avere intrattenuto l'attrice sulle caratteristiche "rilevanti" dei titoli prescelti; in particolare nel contesto dell'ordine di acquisto la ██████████ ha dato atto che l'investimento in questione aveva per oggetto "valori mobiliari soggetti a notevole rischio di oscillazione dei corsi o dei cambi" e da parte dell'istituto di credito, a fronte del fatto che l'attrice non aveva voluto esplicitare i propri obiettivi di investimento, si è segnalato che l'acquisto dei bond Parmalat avrebbe potuto essere giudicato

come una operazione "non adeguata" ma l'acquisto venne comunque espressamente autorizzato (v. doc 2 di parte convenuta).

Quanto alla posizione ~~_____~~ e ~~_____~~ si osserva che l'acquisto è stato effettuato, sempre nel quadro del rapporto di deposito titoli in amministrazione intrattenuto dagli attori con BPER, nel luglio 2001, cioè a notevole distanza di tempo dal default e gli stessi avevano già manifestato da tempo la esigenza di effettuare investimenti finanziari che consentissero loro una redditività superiore a quella dei titoli di Stato e per tale motivo avevano già effettuato operazioni di investimento che presentavano un certo profilo di rischio (fondi comuni di investimento azionari; fondi comuni di investimento in Corporate bond); che gli attori, intestatari anche di beni immobili, ed esercenti attività di impresa, detenevano presso la sola BPER investimenti finanziari per oltre 200 milioni di lire che per centomilioni furono investiti nel luglio 2001 in strumenti finanziari di natura e rischiosità diversificati, tra cui lire 29 milioni circa in obbligazioni Parmalat; che i testi ~~_____~~ e ~~_____~~ indotti dalla convenuta, hanno confermato che si trattava di clienti "agiati"

rispetto al cui patrimonio l'investimento in Parmalat poteva considerarsi marginale ed il teste ~~_____~~ ha anche riferito di avere intrattenuto gli attori sulle caratteristiche rilevanti del titolo e fra l'altro nel contesto dell'ordine di acquisto gli attori hanno dato atto che l'investimento in questione aveva per oggetto "valori mobiliari soggetti a notevole rischio di oscillazione dei corsi o dei cambi".

IL CASO.it

Quanto alla posizione ~~_____~~ risulta, sempre alla luce delle citate emergenze probatorie, di ordine documentale e testimoniale, oltre

che per quanto dalla stessa riferito in sede di interrogatorio formale, che la stessa aveva da tempo manifestato la esigenza di effettuare investimenti finanziari che le consentissero una redditività superiore a quella dei titoli di Stato e per questo motivo aveva già effettuato operazioni comportanti un certo rischio (acquisto di Corporate bond quali Fiat, Costa, CredOp; acquisto di titoli emessi da paese emergenti quali Turchia, Russia, Argentina Brasile); che gli acquisti furono effettuati nell'aprile 2001 e nel maggio 2003 (con il denaro ricavato dalla vendita dei titoli Russia), cioè quando ancora nulla faceva sospettare il crollo del gruppo Parmalat (si vedano sul punto anche le circostanze esposte dalla difesa di parte resistente in comparsa conclusionale pagg. 89 e segg), e a seguito delle informazioni ricevute nella occasione da Cristofori Carlo; che d'altra parte in sede di interrogatorio formale l'attrice ha ammesso di avere gestito i propri risparmi in prima persona, dimostrando di avere sufficiente conoscenza di questioni finanziarie e per quanto dimostrato dagli investimenti effettuati evidente propensione al rischio (la Del Piano fra l'altro deteneva presso altro istituto di credito anche bond Cirio).

Quanto a e è emerso che gli stessi hanno acquistato i bond Parmalat in questione nel febbraio 2003, quando ancora come già evidenziato non vi era alcun sentore del crollo del gruppo Parmalat, a seguito delle informazioni ricevute da ; che anche il e la avevano in passato effettuato operazioni che presentavano un certo profilo di rischio (fondi comuni di investimento con il 60% di azioni e fondi comuni di investimento con il 30% di azioni); che secondo quanto riferito dal teste gli attori erano clienti "agiati"

rispetto al cui patrimonio l'investimento in Parmalat poteva considerarsi "marginale" e d'altra parte gli stessi hanno dato atto nell'ordine di acquisto che l'investimento in questione aveva per oggetto "valori mobiliari soggetti a notevole rischio di oscillazione dei corsi o dei cambi" segnalandosi anche dalla banca, a fronte della circostanza che gli attori non avevano voluto esplicitare i propri obiettivi di investimento, che l'acquisto dei bond Parmalat avrebbe potuto essere giudicato come una operazione "non adeguata" nonostante ciò l'acquisto venne espressamente autorizzato.

IL CASO.it

Alla luce delle circostanze di cui sopra deve quindi certamente escludersi che da parte dell'istituto di credito siano state omesse informazioni rilevanti a favore dei clienti o che siano state fatte sollecitazioni per l'acquisto ed ancor di più che le operazioni in questione non siano adeguate al profilo di investimento degli attori (le circostanze di cui sopra dimostrano l'esatto contrario nel senso che tutti gli attori avevano una buona conoscenza del sistema finanziario, erano usi all'acquisto di bond di società private o di stati ad alto rischio, di vari prodotti finanziari anche di tipo azionario, prodotti quindi che presentavano un certo rischio ma consentivano anche di ottenere rendimenti chiaramente superiori a quelli di titoli di stato dell'europa occidentale o degli Stati Uniti o comunque equivalenti e sicuramente non sono, per come sottolineato dai testi indotti dalla banca e per come peraltro documentalmente provato, piccoli risparmiatori sprovveduti in balia di spregiudicati operatori finanziari); pure osservandosi per quanto provato in atti che BPER non aveva peraltro alcun interesse a che i suoi clienti acquistassero i bond in questione (in

luogo di altri prodotti) posto che essa non aveva partecipato ad alcuna operazione di collocamento e deteneva solo una piccola quantità di obbligazioni Parmalat, acquistate in anni precedenti, per far fronte alle esigenze dei propri clienti che ne avessero fatta richiesta (come appunto gli attori); che nessun elemento in atti autorizza inoltre a ritenere che anche in epoca precedente o nella imminenza del default di Parmalat la resistente fosse in possesso di informazioni particolari tali da renderla edotta della reale situazione economica del gruppo e quindi della drammaticità della stessa (fra l'altro nel caso come nessuno degli acquisti è avvenuto in epoca immediatamente prossima al default) (si richiamano sul punto le argomentazioni svolte negli scritti difensivi della resistente da ritenersi qui riportate).

Le domande proposte dagli attori devono quindi essere rigettate siccome per quanto sopra infondate.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

~~Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,~~

rigetta le domande proposte e condanna gli attori alla rifusione, in pari misura, in favore della convenuta delle spese del giudizio che si liquidano nella somma complessiva di Euro 6300,00 di cui euro 4000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.

Parma 22.2.2008



Il Presidente est.

Dott. Renato Mari

IL CANCELLIERE C1
 Annamaria Pecchini